



GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere

del 22 novembre 2012

La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visti gli articoli 1, 4, 5 capoverso 3, 6, 10 e 12 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,

decreta:

Sezione I: Oggetto e diritto applicabile

Art. 1 Oggetto

¹In virtù del diritto internazionale, la presente ordinanza disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali degli osteopati.

²Essa disciplina inoltre l'esame preliminare delle qualifiche professionali degli osteopati che desiderano esercitare la propria professione quali prestatori di servizi ai sensi dell'articolo 5 ALC¹.

Art. 2 Diritto applicabile

¹L'esame delle qualifiche professionali ottenute negli Stati dell'UE e dell'AELS, nonché di Stati terzi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE² avviene in applicazione delle disposizioni della presente ordinanza e in conformità con la Direttiva 2005/36/CE, nonché in base alle esigenze minime definite nel Regolamento della CDS del 23 novembre 2006 concernente l'esame intercantonale degli osteopati in Svizzera per le corrispondenti qualifiche professionali svizzere.

²L'esame delle qualifiche professionali ottenute in Stati terzi avviene su riserva del capoverso 1, in conformità con le disposizioni della presente ordinanza e in applicazione delle esigenze minime definite nel Regolamento della CDS per le corrispondenti qualifiche professionali svizzere.

³Le condizioni determinanti affinché le qualifiche professionali siano considerate come titolo di conclusione di formazione ai sensi del capoverso 1 o 2, sono lo Stato in cui dette qualifiche sono state rilasciate e la nazionalità della persona titolare.

Sezione II: Condizioni di riconoscimento

Art. 3 Condizioni formali di riconoscimento

¹È autorizzato a presentare una domanda chiunque abbia il proprio domicilio civile in Svizzera o che ivi lavori in qualità di frontaliero. I cittadini degli Stati membri³ della Comunità Europea e dell'AELS⁴ non devono adempiere tale requisito.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone RS 0.142.112.681

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

³ Allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione CH-CE: « il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell'UE, alla Svizzera...»

⁴ Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

²Le qualifiche professionali estere devono

- a. essere emesse dallo Stato estero interessato o da un'autorità statale competente,
- b. confermare il termine della formazione e

permettere nel paese di provenienza l'accesso diretto all'esercizio dell'osteopatia.

³I richiedenti devono disporre delle conoscenze orali e scritte di una delle lingue nazionali svizzere necessarie all'esercizio dell'osteopatia.

⁴Il certificato di conoscenze linguistiche, di regola, deve essere esibito sotto forma di un diploma ufficiale di lingua conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR).

⁵Persone che non dispongono di qualifiche professionali di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e/o senza cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all'esame materiale della loro richiesta.

⁶Persone che dispongono di qualifiche professionali di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e della cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, non devono addurre la prova delle conoscenze linguistiche nell'ambito della procedura di riconoscimento, in ogni caso però devono farlo prima dell'avvio dell'attività nel settore dell'osteopatia.

Art. 4 Condizioni materiali di riconoscimento

¹Le qualifiche professionali estere devono essere equivalenti alle corrispondenti qualifiche professionali svizzere, soprattutto per quanto concerne:

- a. le conoscenze teoriche;
- b. le attitudini pratiche;
- c. la durata della formazione;
- d. il livello della formazione;
- e. la capacità di svolgere la professione
- f. l'esperienza professionale dopo il conseguimento del diploma.

²Nel caso delle qualifiche professionali da Stati UE e AELS come pure di Stati terzi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE

l'equivalenza delle qualifiche professionali viene presunta (principio di *cassis de dijón*), con riserva delle condizioni della direttiva citata pocanzi.

³Nel caso delle qualifiche professionali di Stati terzi che non rientrano nell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE, spetta alla persona richiedente apportare la prova dell'equivalenza. Il principio di *cassis de dijón* non viene applicato.

Art. 5 Compensazione di differenze sostanziali nella formazione

¹Quando la formazione estera in osteopatia diverge da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l'esercizio della professione in Svizzera, le lacune costatate devono essere colmate con delle misure di compensazione.

²È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione in osteopatia estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera.

³Quando sussistono differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, occorre esaminare se le corrispondenti lacune siano già compensate dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.

⁴La pratica professionale ai sensi del capoverso 3 di regola deve essere stata acquisita in Svizzera sotto la sorveglianza di un osteopata con diploma intercantonale o in Stati dell'UE o dell'AELS.

Art. 6 Compensazione di livelli di formazione diversi

¹Se i richiedenti dispongono di qualifiche professionali in osteopatia conseguite a un livello inferiore rispetto alle qualifiche professionali necessarie in Svizzera, la differenza di livello va compensata mediante una misura compensativa.

² La compensazione secondo il capoverso 1 non è possibile quando i richiedenti dispongono di un titolo di formazione a livello terziario, in Svizzera però per l'esercizio della professione viene richiesta una formazione di almeno cinque anni . Sono riservate le qualifiche professionali

a. parificate dall'autorità competente di uno Stato UE o AELS a una formazione di almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 11 lett. d della Direttiva 2005/36/CE e che conferiscono al detentore delle qualifiche professionali i medesimi diritti per quanto attiene all'accesso alla professione, oppure

b. che sono elencati nell'allegato II della Direttiva 2005/36/CE.

³Quando sussiste una differenza sostanziale nella formazione, come al capoverso 1, occorre esaminare se la corrispondente lacuna sia già compensata dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. In questo caso possono essere tenute in considerazione soltanto attività o formazioni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a colmare le lacune nella base scientifica e teorica.

Art. 7 Misure di compensazione

¹Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può scegliere se compiere un tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale.

²Per tirocinio d'adattamento s'intende l'esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di detentori qualificati del diploma intercantonale e/o la frequenza di moduli di formazione teorica.
In ogni caso viene effettuata una valutazione.

³La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare l'osteopatia. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche sia capacità pratiche.
Per principio la prova attitudinale consiste nell'esame pratico della seconda parte dell'esame intercantonale ai sensi del Regolamento della CDS.

⁴L'esame di regola viene effettuato dalla Commissione d'esame. È ammesso ripeterlo due volte.

⁵ I costi dell'esame sono a carico dei richiedenti.

Sezione III: Verifica delle qualifiche professionali nell'ambito dell'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE

Art. 8

¹Se un osteopata ha l'intenzione di trasferirsi in Svizzera da uno stato membro per la fornitura di prestazioni di servizi, le qualifiche professionali saranno verificate prima della prima prestazione di servizi. La verifica avviene in applicazione delle prescrizioni della Direttiva 2005/36/CE in materia.

²Se sussiste una differenza sostanziale ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE tra le qualifiche professionali dimostrate e la formazione in osteopatia richiesta in Svizzera, che può compromettere gravemente la salute dei destinatari del servizio, l'osteopata deve di regola dimostrare mediante il conseguimento di una prova attitudinale che ha acquisito le conoscenze e le abilità mancanti. La prova può essere ripetuta due volte.

³Dopo il conseguimento della prova, la Commissione d'esame intercantonale inoltra all'autorità cantonale competente per l'esercizio della professione la prova delle qualifiche professionali necessarie, unitamente alla notifica ottenuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)⁵ e la documentazione allegata.

Sezione IV: Procedura

Art. 9 Richiesta di riconoscimento

¹La richiesta di riconoscimento di qualifiche professionali estere in osteopatia deve essere inoltrata presso il Segretariato centrale della CDS, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese.

²I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni per il riconoscimento.

³Diplomi e certificati, nonché in certi casi, altri documenti richiesti dalla Commissione intercantonale d'esame devono essere presentati sotto forma di copia ufficialmente autenticata, inoltre se il documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese occorre allegare una traduzione ufficiale. Le traduzioni originali o le loro copie ufficialmente autenticate devono essere allegate al dossier.

Art. 10 Decisione di riconoscimento

¹La Commissione intercantonale d'esame della CDS (Commissione d'esame) è competente per il riconoscimento risp. la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia.

²I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone aventi qualifiche professionali di uno Stato membro

⁵ Fino al 31.12.2012: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

dell'UE e la cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell'UE.

³Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.

Art. 11 Effetto del riconoscimento

Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi qualifiche professionali in osteopatia estere che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da corrispondenti qualifiche professionali svizzere con la relativa abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 12 Revoca

¹Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dalla Commissione d'esame.

²Resta riservata l'introduzione di una procedura penale.

Art. 13 Tasse di procedura

La Commissione d'esame riscuote le tasse di procedura e di decisione conformemente all'Ordinanza concernente le tasse della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) del 6 luglio 2006⁶.

Art. 14 Costo delle misure di compensazione

Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti.

⁶ Ordinanza concernente le tasse della CDS del 6 luglio 2006.

Sezione VI: Vie legali

Art. 15

¹ Contro le decisioni della Commissione intercantonale d'esame è possibile interporre ricorso scritto e motivato presso la Commissione dei ricorsi della CDPE⁷ e della CDS, entro 30 giorni dalla comunicazione. Per il resto sono applicabili per analogia le prescrizioni della Legge sul tribunale amministrativo federale⁸.

² Le decisioni della Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 82 della Legge sul tribunale federale⁹, possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Sezione VII: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizione transitoria

Le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore di tale Ordinanza saranno valutate secondo la legislazione finora vigente.

Art. 17 Entrata in vigore

¹ L'Ordinanza entra immediatamente in vigore, con riserva del capoverso 2 (fatta eccezione per la III^a sezione).

² La III^a sezione entrerà in vigore contemporaneamente alla Decisione del Comitato misto per la ripresa della direttiva 2005/36/CE.

³ L'Ordinanza della CDS riguardante il riconoscimento dei diplomi esteri (ORDE) del 20 novembre 1997, compresi gli allegati I e II è abrogata.

⁷ Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione

⁸ RS 173.32

⁹ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) RS 173.110

Berna, 22 novembre 2012


In nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantionali
della sanità

Il presidente :

Il segretario centrale



Dr. Carlo Conti



Michael Jordi